



Publicazione per: La settimana giuridica di Santo Fabiano


Alternatività tra MEPA e Piattaforme Elettroniche Certificate (PAD)

Analisi e profili critici della Deliberazione
Corte dei conti n. SCCLEG/7/2026/PARERE

A cura di **Stefano Oricchio**

Il Quesito Operativo

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (16 marzo 2026) interroga la Sezione centrale del controllo di legittimità.



«se sia corretta l'interpretazione [...] secondo cui le piattaforme elettroniche certificate di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 possano essere considerate a tutti gli effetti equivalenti al MEPA, e, dunque, se per la finalizzazione di affidamenti di servizi e forniture di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro sia possibile utilizzare le piattaforme elettroniche certificate in luogo del MEPA».

(Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 3)

L'Ammissibilità Soggettiva

L'Autorità non è amministrazione centrale, ma si qualifica come Organismo nazionale di diritto pubblico in quanto soddisfa cumulativamente i requisiti previsti (Art. 1, all. I.1, D.lgs. 36/2023):



Personalità Giuridica: Ente pubblico non economico (L. 84/1994).



Interesse Generale: Attività priva di carattere industriale/commerciale.



Finanziamento Pubblico: Settore Amministrazioni pubbliche (test Istat superato).



Controllo Statale: Sottoposta a indirizzo e vigilanza del MIT.



Nomina Pubblica: Vertici designati da Stato e Enti territoriali.

«La qualificazione legislativa è sufficiente per affermare [...] che l'Autorità [...] rientra nella nozione [...] di “organismo nazionale di diritto pubblico”». (Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 5)

Il Nodo Normativo: Art. 1, c. 450, L. 296/2006

Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche

(Agenzie fiscali, Enti previdenza)

Altre Amministrazioni Pubbliche

(Es. Autorità Indipendenti, Autorità Portuali)


Obbligo esclusivo di ricorso al MEPA
(Consip).

Obbligo alternativo. Possono ricorrere al MEPA, oppure ad altri mercati elettronici, oppure al sistema telematico della centrale regionale.

«l'inesistenza di un "obbligo assoluto" di ricorso al MEPA, essendo stata espressamente prevista, per tali amministrazioni, la "facoltà di scelta" tra le diverse tipologie di mercato elettronico».

(Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 14)

L'Ecosistema Nazionale di Approvvigionamento Digitale




- Decentramento Interconnesso: L'Art. 25 non impone un'unica piattaforma accentrata.
- Interoperabilità: Le PAD devono dialogare costantemente con la BDNCP.
- Certificazione: Le PAD sono sottoposte al controllo AgID e registrate presso ANAC (Art. 26).
- Neutralità Tecnologica: Divieto di vincoli a tecnologie o fornitori predeterminati (Art. 19).

«in coerenza con il paradigma dell'ecosistema digitale, si preoccupa che le varie e molteplici "piattaforme" [...] assicurino l'interoperabilità».

(Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 11)

Il Filo Ermeneutico

L'interpretazione evolutiva e oggettivo-sistematica della Corte.



Non esiste antinomia. Il nuovo Codice non contrasta con i vincoli di spesa del 2006, ma fornisce nuovi strumenti tecnologici (le PAD) per raggiungere i medesimi obiettivi di efficienza.

«La digitalizzazione dei contratti pubblici – e gli obiettivi di maggiore trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità [...] – rappresenta il filo che porta l'elettricità necessaria a illuminare il fondamento della disciplina, di cui al comma 450 della legge n. 296 del 2006, collegandolo alla trama normativa intessuta dal decreto legislativo n. 36 del 2023»

(Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 16)

Il Dispositivo (P.Q.M.)

La pronuncia della Sezione centrale del controllo di legittimità

«le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, disciplinate dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, possono essere considerate come una legittima alternativa per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006.»

(Deliberazione SCCLEG/7/2026/PARERE, Pagina 17)

Sottoscritto digitalmente il 14 aprile 2026.

Le Considerazioni dell'Autore (Stefano Oricchio)

Il Reality Check: Dalla Teoria Giurisprudenziale alla Pratica Operativa


La Teoria

La Pratica

Il parere della Corte dei conti sancisce un principio di equivalenza teorico ineccepibile. Tuttavia, calando questa equivalenza nell'operatività quotidiana delle Stazioni Appaltanti, emergono profonde criticità strutturali, **economiche** e di mercato.

Analisi delle tre criticità fondamentali →

Criticità #1: La Confusione sull'Equivalenza



A mio avviso la criticità più rilevante è la confusione tra strumenti elettronici obbligatori per l'acquisto e l'obbligo di acquisto da convenzioni / Accordi Quadro Consip o regionali.

Il collo di bottiglia operativo:

In teoria l'equivalenza sussiste. Nella pratica, non è possibile utilizzare la PAD privata in presenza di obblighi Consip, a meno che la piattaforma non consenta un'integrazione nativa:

1. Chiusura della negoziazione su Consip/Acquisti in Rete.
2. Importazione della procedura sulla PAD della Stazione Appaltante.
3. Gestione unitaria della fase esecutiva e documentale.

Solo le migliori PAD sul mercato garantiscono attualmente questa interoperabilità complessa.

Criticità #2 & #3: Costi e Giardini Chiusi

MEPA (Acquisti in Rete)

Costo Zero

La piattaforma non ha costi di utilizzo per la Stazione Appaltante.

Apertura Totale

Garantisce una vastissima apertura al mercato nazionale, massimizzando la platea degli operatori economici.

PAD Private (Locali)

Oneri Finanziari

Altra criticità è il costo della PAD privata che acquisti in rete non ha. L'acquisizione e il mantenimento comportano un costo vivo.

Il Piccolo Giardino

L'aspetto di apertura al mercato è sicuramente più garantito in MEPA che nel piccolo giardino di casa della stazione appaltante. L'uso esclusivo rischia di restringere la reale concorrenza.

La Proposta: Oltre il Parere, la Vera Semplificazione

La visione dell'Autore per superare la frammentazione.



“Se davvero si vuole fare semplificazione, a mio avviso, si deve nazionalizzare l’albo dei Fornitori in una risorsa interconnessa con la PAD di riferimento.”

Così anche le negoziate e gli affidamenti diretti con interpello avranno garantita una reale concorrenza, superando i limiti fisiologici degli albi locali e realizzando il vero intento del D.lgs. 36/2023.

contributo generato da Ai su istruzioni e supervisione di Stefano Oricchio